

Oggi più che mai è sentita l'esigenza di rispettare una certa distanza che ognuno di noi frappone tra sé e gli altri e che in tempi non sospetti gli esperti di semiologia la avrebbero qualificata come prossemica. In effetti, in questo momento storico, la distanza tra le persone, come tutti ben sappiamo, è imposta, principalmente, dal buon senso di evitare la propagazione di un agente patogeno che sta mettendo tutti noi, direttamente o indirettamente, a dura prova.

È auspicabile, dunque, che tutti diano il proprio contributo per minimizzare ancor di più le occasioni di incontro ravvicinato tra persone, senza che attività indifferibili, urgenti ovvero necessarie vengano pregiudicate da questo blocco forzato della quotidianità imposto dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020.

In materia di assemblee sociali, contribuisce in questo senso il D.L. 18 del 2020, pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020, c.d. "Decreto Cura Italia", il quale stabilisce:

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
(omissis)
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
(omissis)

Dalla lettura di tale articolo sorgono subito alcuni quid iuris.

1) La proroga della convocazione dell'assemblea a 180 giorni dalla chiusura del bilancio di esercizio come si coordina con l'emendamento al D.L. 162 del 2019 (c.d. Decreto milleproroghe) che ha posticipato il termine per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo di S.R.L. entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019?

La risposta a tale quesito può dedursi dalla lettura combinata del primo e del settimo comma dell'articolo in commento, i quali caratterizzano la disposizione in esame come dotata di una derogabilità transitoria alla disciplina generale.

Il primo comma, infatti, specifica espressamente che il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine che, normalmente, costituisce l'eccezione al ricorrere di determinati presupposti, costituisce una deroga alla disciplina generale e, dunque, si applica anche per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo di S.R.L. ove questa si rendesse necessaria e venisse posta all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Il settimo comma impone, invece, la natura transitoria di questa norma derogatoria della disciplina generale e di tutte le disposizioni dell'articolo in esame, in linea con la eccezionalità del momento che ha provocato l'emanazione del "Decreto Cura Italia" e dai vari D.P.C.M. che si sono susseguiti in questi giorni.

2) Cosa possono fare le S.R.L. che hanno già provveduto alla nomina di tale organo?

Quanto alle S.R.L. che hanno provveduto in corso di esercizio 2019 alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo nel rispetto del termine fissato, in origine, al 19 dicembre 2019 vi sono due questioni da porre in evidenza.

La prima è che l'organo di controllo così nominato sarà in evidente difficoltà nel vigilare

sull'equilibrio economico-finanziario e sull'assetto organizzativo di una società che non ha potuto seguire con continuità.

La seconda è che l'emendamento citato nel primo quesito, che ha meglio coordinato la previsione del termine per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo di S.R.L. con la disciplina di cui al quinto comma dell'art. 2477 cod. civ., come modificato dall'art. 379 del D.Lgs 14 del 2019 (c.d. Codice

della Crisi d'Impresa), ha prodotto una evidente disparità di trattamento tra le S.R.L. che hanno nominato l'organo di controllo nel rispetto del

termine originariamente previsto e quelle che ancora non vi provvedono.

Si potrebbe, pertanto, ritenere che, per le S.R.L. che vi abbiano già provveduto, l'organo di controllo, al pari di quello delle S.R.L. per le quali verrà nominato in sede di approvazione del bilancio 2019, sia tenuto a svolgere le sue funzioni dall'esercizio 2020.

In effetti, anche precedentemente alla recente riforma dell'art. 2477 cod. civ, al verificarsi dei presupposti di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo di S.R.L., questa avveniva nel corso dell'esercizio successivo, entra trenta giorni dall'approvazione del bilancio, anche nel caso si verificassero in corso di esercizio i presupposti per l'obbligatorietà di dotarsi del suddetto organo di controllo (cfr. *massima I.D.5*, Comitato Interregionale dei Consigli Notarile delle Tre Venezie).

Si ritiene, dunque, che, al fine di consentire all'organo di controllo lo svolgimento proficuo e continuativo delle proprie competenze e di evitare la suddetta disparità di trattamento, l'assemblea dei soci di società che abbiano già provveduto, nel rispetto del termine originariamente previsto, alla nomina dell'organo di controllo per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 possano deliberare una presa d'atto della proroga dei termini per la detta nomina e, conseguentemente, attribuire all'organo di controllo già nominato l'incarico



di esercitare i suoi compiti per gli esercizi sociali 2020, 2021 e 2022.

3) *La possibilità per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici di prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio sono ipotesi eccezionali?*

La risposta a questo interrogativo è no. Infatti, almeno per le spa e le cooperative, rispettivamente, gli artt. 2370, quarto comma e 2538, sesto comma, cod. civ. attribuiscono all'autonomia statutaria il compito di disciplinare l'espressione del voto e l'intervento in assemblea con le modalità citate e, normalmente, gli statuti prevedendo dette possibilità in modo dettagliato.

Per le S.R.L., ancorché non vi sia una espressa previsione in tal senso, è analogicamente applicabile la disposizione citata in tema di spa.

La prima parte del secondo comma dell'art. 106 del "Decreto Cura Italia", dunque, consente e non obbliga che tali modalità di espressione del voto e di svolgimento dell'assemblea possano essere scelte anche da quelle società che non le abbiano previste nello statuto ovvero le abbiano addirittura escluse. Inoltre, dalla disposizione citata sembrerebbe che tali modalità di espressione del voto, elettronico ovvero per corrispondenza, possano essere previste dall'avviso di convocazione dell'assemblea che si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, ossia in audio ovvero video conferenza.

Il voto per corrispondenza è, normalmente, il voto che il socio esprime entro un termine stabilito su una scheda contenente lo svolgimento dell'assemblea e le deliberazioni da adottare e che fa pervenire alla società a mezzo posta.

Il voto elettronico è, invece, il voto che il socio esprime tramite un mezzo digitale come, ad esempio, la posta elettronica certificata.

Queste modalità sono state previste per contrastare i fenomeni di assenteismo e consentire quindi al socio di votare anche da casa, preventivamente ovvero successivamente ad una assemblea regolarmente convocata. Tuttavia, nulla escluderebbe che le tali modalità venissero adottate anche per le ipotesi di assemblea convocata in audio/video conferenza, ossia con mezzi di telecomunicazione.

Dunque, ai fini della norma in esame, le uniche condizioni sono:

- che l'avviso di convocazione, predisposto e pubblicato in conformità della legge e dello statuto, indichi che il voto possa essere espresso con le modalità citate e/o che l'intervento in assemblea avvenga con i mezzi sopra indicati.

All'uopo, relativamente alle modalità di espressione del voto l'avviso di convocazione potrebbe essere generico, rimandando al Presidente la descrizione della modalità concreta di espressione del voto stesso e rimettendo poi ai soci la scelta di quella più consona, approvandola come se fosse da prevedere nello statuto e quindi come se fosse una modifica di questo.

In realtà, ove l'avviso fosse generico in tal senso si avrebbe, in primo luogo, il paradosso che i soci dovrebbero deliberare su un ordine del giorno senza sapere come esprimere il voto, salvo a ritenere che, almeno su tale punto, si debbano esprimere con il metodo "tradizionale".

In secondo luogo, potrebbero non raggiungersi i quorum per approvare alcuna delle modalità, favorendo ipotesi di ostruzionismo, in contrasto con la natura

eccezionale della norma in commento e il contesto emergenziale in cui è stata emanata. Si ritiene, pertanto, che l'avviso non solo debba indicare che il voto dovrà essere espresso per corrispondenza ovvero in via elettronica, bensì che debba anche informare i soci circa la disciplina della concreta modalità stessa di espressione del voto.

Ove l'assemblea si svolgesse in forma totalitaria e in assenza di preventivo avviso di convocazione, si ritiene che sia compito del Presidente scegliere e indicare ai soci la modalità di espressione del voto in via elettronica ovvero per corrispondenza, restando comunque libero il socio di opporsi ove si ritenga non sufficientemente informato su tale argomento.

Quanto all'indicazione nell'avviso che l'assemblea debba svolgersi con mezzi di telecomunicazione, si ritiene sufficiente che lo stesso si limiti almeno a specificare quale mezzo di telecomunicazione si intende usare, affinché si consenta ai soci di instaurare una stabile connessione a tutela del loro diritto di intervento e di voto, nonché al fine di consentire al Presidente di svolgere i suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea, di accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, di regolamento dello svolgimento dell'assemblea e di accertamento dei risultati delle votazioni.

Infine, neppure l'ultima parte della norma in commento può dirsi eccezionale in quanto evoca il c.d. verbale di assemblea non contestuale, ossia la possibilità che il verbale venga redatto in un momento successivo alla assunzione della deliberazione, purché *senza ritardo* ovvero *senza indugio e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione* (cfr. 2375, ult. co. cc. e 2481, primo co., c.c.).

L'ammissibilità del verbale non contestuale, peraltro, sottoscritto dal solo Notaio, (per la sua ammissibilità cfr. per tutti *Studio n. 5916/I, 2005*, a cura di *Nicolò Abriani, Approvato dalla Commissione studi d'impresa l'8 ottobre 2005 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28*

ottobre 2005) comporta, a fortiori, l'ammissibilità del verbale contestuale ricevuto dal Notaio in luogo diverso da quello in cui sono presenti fisicamente i soci e il Presidente. A supporto di tale tesi è stata emanata l'11 marzo 2020 dal Consiglio Notarile di Milano la massima n. 187, secondo cui "*L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.*"

La norma *de quo*, dunque, rafforza tale ammissibilità e anzi preferisce che in questo momento storico l'assemblea sia convocata e si svolga con mezzi di telecomunicazione, in modo tale da garantire il rispetto delle norme di contenimento della diffusione del Covid-19 e allo stesso tempo ha il pregio di accelerare il processo di informatizzazione.

AVVISI

Si segnala inoltre che il "Decreto Cura Italia", al primo e al secondo comma dell'art. 35, prevede la proroga al 31 ottobre 2021:

- dell'adeguamento degli statuti degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazione di promozione sociale alle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117 del 2017);
- dell'adeguamento degli statuti delle imprese sociali alla disciplina prevista dal D.Lgs. 112 del 2017.

Infine, ulteriore norma che suscita interesse anche per l'attività notarile è l'art. 140 del "Decreto Cura Italia", la quale proroga al 31 agosto 2020 la validità di documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ossia del 17 marzo 2020.